

**PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
TITOLO IX – CAPO I**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
TITOLO IX Sostanze pericolose 4 Capi	Il legislatore identifica come “sostanze pericolose”: gli agenti chimici, i cancerogeni, i mutageni e l’amianto.	Nuovo
Art. 223 c.1 Valutazione dei rischi	Il Ddl valuta i rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici.	<p style="color: red;">Come effettuare la valutazione del rischio da agenti chimici per la sicurezza?</p> <p>Risposta aperta</p> <p>A tale proposito è stato risposto in parte nelle Linee guida della Regione Veneto che aveva già previsto la distinzione del tipo di rischio chimico e il ricorso alle check lists per quello per la sicurezza.</p>
	<p style="color: red;">Innovazioni nella pratica del Servizio:</p> <p>Si intende proporre ai Ddl il ricorso all’apposito algoritmo indicato dalla UE nella Guida Pratica Direttiva agenti chimici 98/24/CE.</p>	

**PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
TITOLO IX – CAPO I**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
<p>Art. 223 c.1 Valutazione dei rischi</p>	<p>Sanzioni: 12000 Art. 223 da comma 1 a comma 3 Sanzioni: 4000 Art. 223 comma 1</p>	<p>Errore: Due sanzioni diverse per lo stesso articolo e comma (223, comma 1).</p>
<p>Art. 223 c.2 Valutazione dei rischi</p>	<p>Nella valutazione deve essere inclusa anche l'attività di pulizia, quando potrebbe comportare una notevole esposizione.</p> <p>Innovazioni nella pratica del Servizio: esigere in tutte le aziende il mantenimento di buone condizioni di pulizia, che va considerata un'attività integrata con la produzione e quindi valutata e gestita adeguatamente.</p>	<p>Nessuna</p>

**PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
TITOLO IX – CAPO I**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
<p>Art. 224 c.2 Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi</p>	<p>Il rischio chimico non viene più classificato come “moderato” ma “basso per la sicurezza” e “irrilevante per la salute” al fine dell’applicazione delle misure specifiche di prevenzione e protezione.</p>	<p>Cosa significa rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute?</p> <p>Risposta aperta</p> <p>A tutt’oggi non è stato emanato il DM che indichi chiaramente il significato di tali definizioni e per far fronte a tale carenza vari soggetti (Coordinamenti regionali, spisal, associazioni...) hanno proposto metodi e criteri di valutazione, nonché limiti per la classificazione.</p>

**PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
TITOLO IX – CAPO I**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 223 c.6 Valutazione dei rischi	Nel caso di un'attività nuova, la valutazione del rischio chimico deve essere effettuata preventivamente.	<p style="color: red;">Come effettuare la valutazione preventiva del rischio da agenti chimici?</p> <p style="color: red;">Sarà necessario rivedere la “scheda gialla” dei NIP?</p> <p>Risposte aperte.</p> <p style="color: red;">La valutazione previsionale riguarda anche altri rischi da esposizione (Titolo II)?</p> <p>Risposta aperta</p>
	<p style="color: red;">Innovazioni nella pratica del Servizio:</p> <p>predisporre un documento che indichi criteri e le modalità per effettuare la valutazione previsionale in base alla quale l'UCNI possa verificare la congruenza della valutazione e l'adeguatezza delle misure di PP previste e prescrivere modificazioni ai dati notificati.</p>	

**PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
TITOLO IX – CAPO I**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
<p>Art. 224 c.2 Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi</p>	<p>Valutazione dei rischi nelle aziende fino a 10 dipendenti.</p>	<p>Quali sono gli obblighi di documentazione per le aziende che possono accedere all'autocertificazione fino al 2012?</p> <p>In consonanza con le linee nazionali e regionali si ritiene che debba essere documentato il percorso seguito per addivenire alla classificazione del rischio che deve essere dichiarata ai fini della sorveglianza sanitaria e dell'applicazione delle misure specifiche di prevenzione (elenco agenti chimici pericolosi, individuazione degli esposti, modelli o algoritmi di valutazione, relazioni tecniche delle misurazioni, relazione MC, individuazione delle misure di PP generali e specifiche, se a rischio rilevante).</p>
	<p>Innovazioni nella pratica del Servizio: Richiedere sempre, come prima, la documentazione riguardante il processo di valutazione del rischio chimico. E' stato predisposto un modello per un'autodichiarazione documentata.</p>	

**PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
TITOLO IX – CAPO I**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
<p>Art. 225. – c.2 Misure specifiche di protezione e di prevenzione</p>	<p>Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute.</p>	<p>È sempre obbligatoria la misurazione dell'agente chimico?</p> <p>Le misurazioni dell'agente chimico non sono da considerarsi obbligatorie per la valutazione del rischio e la loro <u>eventuale</u> obbligatorietà si prospetta solo quando il datore di lavoro ha classificato il rischio chimico per ogni lavoratore o gruppo omogeneo di lavoratori come superiore alla soglia dell'irrilevante per la salute.</p>
	<p>Innovazioni nella pratica del Servizio: Per le attività in cui sono state individuate con misurazioni esposizioni sotto il limite per la presenza di misure specifiche di PP potrebbe essere sufficiente la verifica periodica con apposita check list di queste.</p>	

**PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
TITOLO IX – CAPO I**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
<p>Art. 225. – c.1 lett. d) Misure specifiche di protezione e di prevenzione</p>	<p>La misura specifica della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.</p>	<p>La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per il rischio irrilevante per la salute e alto per la sicurezza?</p> <p>No. Perché l'art. 229 prevede la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute.</p>
<p>Art. 225. – c.8 Misure specifiche di protezione e di prevenzione</p>	<p>Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento del VLEP, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.</p> <p>Innovazioni nella pratica del Servizio: Sarà necessario verificare che le misure adottate siano efficaci ed efficienti.</p>	<p>Cosa significa senza indugio?</p> <p>Dopo avere adottato le misure di prevenzione e protezione e verificato con misurazioni che il limite sia rispettato.</p>

**PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
TITOLO IX – CAPO I**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 229. - Sorveglianza sanitaria c. 1	Sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria anche i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute classificati come corrosivi, cancerogeni e mutageni di categoria 3	<p>Un lavoratore addetto all'attività di preparazione e di travaso di soluzioni di Soda caustica (Corrosivo) deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria?</p> <p>No, perché siamo in presenza di un rischio per la sicurezza (investimento).</p> <p>Un lavoratore addetto ad una vasca di sgrassaggio elettrolitico deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria?</p> <p>Si perché c'è rischio per la salute dovuto alla disponibilità in aria di nebbie di Soda caustica.</p>

**PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
TITOLO IX – CAPO I**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 226. - c.1 Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze	Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.	Come va effettuata la vigilanza nelle industrie a rischio di incidente rilevante ex D.Lgs. 334/99? E nelle aziende ex art. 5 c.2 dello stesso decreto? Vedi linee guida regionali del 2007.
	Innovazioni (non proprio) nella pratica del Servizio: Ricordarsi che nel piano di emergenza ex DM 10.03.98 delle industrie a rischio di incidente chimico vanno considerati gli eventi incidentali legati ad agenti chimici individuati dalla valutazione dei rischi per la sicurezza.	

**PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
TITOLO IX – CAPO I**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 232. – c. 3 Adeguamenti normativi	<p>Con decreto apposito verrà determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori .</p> <p>Nelle more la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e province autonome può stabilire i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute entro 45 giorni. Essendo scaduto il termine, la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro.</p>	<p>Sono ancora valide le determinazioni espresse dalle Linee guida della Regione Veneto?</p> <p>Risposta aperta</p>
	<p>Innovazioni nella pratica del Servizio:</p> <p>Noi proponiamo i criteri già espressi dopo il D.Lgs. 25/02.</p>	